

«La clausola stessa non si applica quando il decesso
 «sia determinato da suicidio; valgono in tal caso le
 «condizioni generali di politica e in particolare le
 «condizioni di cui all'art. 1.» -

Questa clausola si avvicina al tipo inglese
 di prolungamento automatico, ma è ancora più
 cautelativa essendo limitata nel tempo.

Non si può escludere che anch'essa determini
 una lieve antiselezione, ma è evidente che gli effetti
 dovranno essere enormemente minori di quelli
 che possono provenire dalla clausola americana.
 Infatti non vi è in questo caso nessun serio vantaggio
 a sospendere il pagamento dei premi, neppure
 per coloro che hanno la quasi certezza di venire a
 morte entro il biennio. La restrizione prevista per
 il caso di suicidio toglie ogni possibilità di abuso
 anche da parte dei disonesti, i quali sarebbero
 altrimenti indotti più facilmente a valersi della
 clausola in parola per farne una speculazione ai
 danni dell'Istituto. La massa dei premi annui
 che l'Istituto si espone così a perdere dovrebbe esse-
 re dunque pressoché naturale.

D'altra parte, molti degli assicurati morosi
 che oggi, di fronte alla forzata riduzione del contratt,